CAMERA DEI DEPUTATI N. 4254

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, ALAGNA, CARPINO, ROMANO, FERRARINI

Presentata l'11 dicembre 1986

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira soprattutto a portare serenità e giustizia alle categorie interessate che da oltre un decennio hanno visto naufragare le giuste aspettative contenute in varie proposte che non hanno potuto vedere la luce della conversione in legge.

Aggiungo che le modifiche all'ordinamento sullo stato giuridico del personale interessato, che quotidianamente svolge una attività di primaria importanza nel delicato settore dell'Amministrazione della giustizia, sono state avvertite da tempo sia dagli organi ministeriali che parlamentari.

Ne sono una riprova le seguenti proposte di legge che qui di seguito si elencano in ordine cronologico: n. 2307 del 1970 atti Camera degli onorevoli Marracini-Cocco; n. 338 del 1972 atti Camera dell'onorevole Maggioni; n. 2202 del 1973 atti Camera d'iniziativa di ventidue parlamentari DC tra cui gli onorevoli Piccoli, Dell'Andro, Gargani, La Loggia, Maria Eletta Martini, nonché quelle nn. 3068 e 3069 del 1982 atti Camera dell'onorevole Caroli.

Anche il Ministero di grazia e giustizia nella passata legislatura, per disposizione del Sottosegretario Lombardi, su delega dell'allora Ministro onorevole Darida, predispose un disegno di legge in cui venivano previste le modifiche oggi trasfuse nella presente proposta.

Con la presente iniziativa, non solo si vuole evidenziare la necessità ma anche e soprattutto l'improrogabilità di adeguare alle odierne esigenze della società moderna le arcaiche norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ancorate alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, di quasi trentacinque anni or sono.

In questa sede si vuole opportunamente inserire il personale degli uffici NEP nell'amministrazione pubblica a tutti gli effetti, così come lo è stato nei contratti siglati tra le organizzazioni sindacali ed il Governo nell'area di applicazione triennale: 1978/1980 - 1980/1982 - 1982/1984 - 1985/1987.

Per la realizzazione in tempi brevi di tale inserimento è necessario estendere l'equiparazione agli impiegati civili dello Stato nel senso più completo, sia dal punto di vista normativo che economico, fermo restando l'ordinamento autonomo che regola il personale per la peculiarità delle sue funzioni.

Or poiché numerose sentenze delle giurisdizioni amministrativbe e decisioni del Consiglio di Stato (ultima in ordine di tempo della IV sezione n. 48/86) hanno attestato lo « status » di dipendente statale degli Ufficiali giudiziari, degli Aiutanti ufficiali giudiziari e dei Coadiutori degli uffici NEP, si avverte la esigenza di chiarire definitivamente il rapporto tra il predetto personale e l'Amministrazione, così come è stata rilevata dalla II Commissione giustizia del Senato nella seduta pomeridiana del 30 maggio 1984 allorquando si discusse ed approvò il disegno di legge n.566.

Con l'estensione della normativa degli impiegati civili dello Stato, si ripropone la necessità di adeguare il titolo di studio per l'accesso alle singole carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario.

La delicatezza della funzione dell'Ufficiale giudiziario e la complessità a livello universitario. Alcuni insigni giuristi dedicano ampi capitoli sulle funzioni degli ufficiali giudiziari dai quali si vuole stralciare una brevissima sintesi che qui si riproduce: il Satta, scindendo in due momenti la funzione dell'Ufficiale giudiziario, così si esprime: « per l'ufficiale giudi-

ziario bisogna distinguere le attività attinenti all'Amministrazione della giustizia da quelle che propriamente costituiscono la sua funzione giurisdizionale. I poteri dell'ufficiale giudiziario nell'espletamento della sua funzione giurisdizionale rientrano nella sua forza insita nell'esercizio della giurisdizione ». (Diritto proc. civile 7ª edizione, pagina n. 58).

Il Redenti, dopo l'ampia disquisizione sui compiti dell'ufficiale giudiziario così conclude: «È evidente come i compiti così demandati all'ufficiale giudiziario non richiedono un certo tecnicismo del mestiere, ma possono imbattersi in difficoltà, dubbi e problemi che richiedono il più delle volte soluzioni immediate (prese seduta stante a tambur battente) per evitare che le operazioni si arenino, senza incorrere in atti di mero arbitrio. In questo senso si può dire che l'ufficiale giudiziario è un giudice (auto giudice) dell'esercizio di fatto dei propri doveri e dei propri poteri ma restando pur sempre soggetto ad un controllo di legittimità del Giudice dell'esecuzione. Controllo che avviene nei diversi gradi della giurisdizione ordinaria » (dir. processuale civile, terzo volume, pagina 22).

Ugo Rocco, nell'esaminare a fondo l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario durante l'esercuzione forzata, così concluse il suo pensiero: « Il pignoramento è un atto processuale degli organi giurisdizionali e precisamente dell'ufficiale giudiziario ». (Trattato di diritto processuale civile, quarto volume, pagina 171).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di definire, in una sua massima l'ufficiale giudiziario « un organo della giurisdizione con una autonoma sfera di iniziativa e di responsabilità ».

Va ricordato che la funzione dell'ufficiale giudiziario si estende anche al campo della realizzazione della tutela giurisdizionale dei diritti con l'azione coattiva degli obblighi di fare e di non fare; nella consegna di cose mobili e immobili; nel sequestro di navi ed aereomobili, imponendogli la conoscenza e lo stu-

dio del codice di navigazione marittima ed aerea; procede al sequestro di autoveicoli in virtù della legge speciale n. 436 del 1927.

Ai sensi dell'articolo 27 del vigente Ordinamento l'ufficiale giudiziario può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di Enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti e di Enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione dello Stato, e può altresì essere presente come consulente tecnico, perito e arbitro, previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio. Esso è chiamato alla concreta realizzazione dell'Ordinamento giuridico; è preposto all'applicazione concreta della pronuncia del Giudice e del dettato legislativo sia nei confronti del privato cittadino, sia nei confronti dell'amministazione diretta ed indiretta dello Stato e degli Enti pubblici in genere.

L'ufficiale giudiziario assolve a questi compiti nella sua qualità di pubblico ufficiale così considerato nella dottrina e dalla giurisprudenza.

A conforto della richiesta contenuta nella presente proposta riporto un brano della relazione predisposta dalla Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria che così si esprime: « le ragioni che inducono a considerare con favore l'elevazione del titolo di studio sono: a) nella particolare delicatezza e complessità delle funzioni svolte dalla categoria; b) nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad avere personale qualificato per funzioni svolte in massima parte autonomamente ed all'esterno degli uffici giudiziari, a diretto contatto con le parti ed i cittadini; c) nella già avvenuta elevazione del titolo di studio necessario per i concorsi per cancelliere e segretario comunale; d) nella tendenza dei laureati, che oggi vincono il concorso per ufficiale giudiziario ad abbandonare, non appena se ne offra loro l'occasione, la carriera da essi considerata come una carriera inferiore ».

Onorevoli colleghi, le su esposte ragioni inducono a considerare con favore

l'elevazione del titolo di studio degli ufficiali giudiziari a livello universitario.

Per il reclutamento degli Aiutanti ufficiali giudiziari l'esigenza di elevare il titolo di studio si giustifica per la necessità di una migliore professionalità per una categoria che in piena autonomia espleta la funzione delicatissima della notificazione.

Il personale deve considerarsi facente parte dell'Ordine giudiziario essendo di supporto all'attività giurisdizionale così come lo è il personale delle Cancellerie.

A seguito dell'elevato titolo di studio è stato previsto un diverso esame dal precedente per il reclutamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, adeguandolo all'attività professionale delle due categorie.

L'articolo 5 nel prevedere la composizione della Commissione di esame per il reclutamento delle tre categorie, ha posto riparo ad una errata impostazione della legge n. 271 del 1978.

L'articolo 9 chiarisce in maniera inequivocabile i ruoli funzionali tra gli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, assicurando in caso di vacanza la funzionalità degli uffici tra categorie dello stesso ruolo.

L'articolo 14 nel prevedere le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario ha confermato la direzione degli uffici e di tutti i servizi ad essi inerenti, come dispone l'articolo 2 della legge 12 luglio 1975, n. 322, ma con una impostazione più aderente all'assetto statale prevedendo la carriera direttiva e dirigenziale.

Non bisogna dimenticare che gli uffici NEP prevedono tre rami di servizio e tre categorie di operatori che hanno sempre garantito in maniera esemplare, questo delicatissimo settore dell'Amministrazione della giustizia, sia nelle piccole sedi che in quelle grandi. Sedi queste ultime, dove il numero del personale complessivamente oscilla dalle cento unità alle trecento, con evidenti enormi responsabilità per i rispettivi dirigenti.

Con i successivi articoli 15 e 18 si è provveduto a semplificare le voci di tariffa consentendo così uno svolgimento rapidissimo dell'attività interna e di ricezione degli atti evitando, in tal modo, la lunga e snervante coda di attesa agli sportelli da parte degli operatori della giustizia e dei cittadini; nonché il raddoppio di diritti quando la richiesta è fatta con urgenza. La norma ha il solo scopo di contenere il numero delle richieste, al fine di evitare la ormai prassi costante di richiedere con urgenza quasi tutti gli atti rendendo impossibile il regolare espletamento del servizio. Esigenza questa avvertita dal Ministero di grazia e giustia e concretata nel disegno di legge governativo già approvato dal Consiglio dei ministri.

Si è voluto mantenere il beneficio della percentuale sui recuperi a favore dell'Erario per la particolare attività del personale, che quotidianamente svolge la sua funzione senza limiti di orario, sia all'esterno dell'ufficio sia per i servizi interni, dovendo ubbidire alla volontà della legge procedurale e penale.

Importante innovazione è il versamento all'Erario di tutti i diritti, dovuta alla modifica dello stato giuridico del personale che comporta l'erogazione del trattamento economico con le stesse modalità previste per gli impiegati civili dello Stato.

Mentre restano a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile il versamento della tassa erariale a suo carico e quella a carico delle parti nonché l'amministrazione del fondo per le spese di ufficio, garantendo così il fabbisogno di ogni singolo ufficio secondo le reali esigenze.

Il penultimo comma del predetto articolo 15 prevede l'estensione agli uffici
NEP della legge 5 marzo 1973, n. 28,
concernente la fornitura agli uffici giudiziari delle attrezzature che non possono
essere poste a carico dei comuni ai sensi
della legge 24 aprile 1941, n. 342; e ciò
in analogia a quanto è stato disposto con
il suddetto disegno di legge governativo
che così si esprime nella sua relazione:
« L'estensione della predetta legge s'impone data l'insostenibile situazione esistente in quasi tutti gli uffici degli uffi-

ciali giudiziari, i quali con le detrazioni stabilite dall'Ordinamento dal gettito dei diritti, non sono in grado di provvedere all'acquisto di attrezzature e mobili indispensabili al regolare funzionamento dei servizi ».

L'articolo 21 disciplina il versamento delle tasse dovute allo Stato dagli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari per gli atti da loro compiuti e dalle parti richiedenti.

Si è provveduto a riconoscere la titolarità della funzione notificatoria e conseguente modifica delle materie del concorso per gli aiutanti ufficiali giudiziari con gli articoli 23 e 24, mentre con gli articoli 25 e 26 si è ampliato il campo delle attribuzioni previste per i coadiutori sollevandoli dall'onere dell'assistenza all'udienza recuperandone la presenza all'interno degli uffici ed apportando una lieve modifica per il reclutamento di tale personale.

Con l'articolo 27 viene istituito il ruolo centrale e quello ispettivo del personale ufficiale giudiziario. Tale necessità è da tempo sentita presso le direzioni dell'Organizzazione del Ministero allo scopo di avere personale esperto per i problemi del settore. Mentre per il ruolo ispettivo già da anni un numero non indifferente di ufficiali giudiziari affianca in maniera encomiabile il magistrato ispettore nelle verifiche presso tutti gli uffici unici, tant'è che l'Ispettorato generale ha più volte auspicato l'istituzione di tale ruolo. Proposte di legge in tal senso non ne sono mancate; vedasi la proposta n. 1854 atti Camera dell'onorevole Patriarca del 1977; quella n. 847 atti Senato del 1980 d'iniziativa degli onorevoli Sica-D'Amelio ed altri, che non sono state convertite in legge per lo scioglimento delle Camere come dicevo all'inizio.

L'articolo 28 fissa il numero delle tre categorie di personale prevedendo l'organico di almeno un ufficiale giudiziario, un aiutante ufficiale giudiziario e di un coadiutore in tutte le sedi giudiziarie, nonché un congruo numero di ufficiali giudiziari ispettori.

L'articolo 29 provvede all'inquadramento del personale in servizio tutelandone l'anzianità e le funzioni finora svolte.

Con gli articoli 30 e 31 si vuole estendere agli avvocati e procuratori legali la possibilità di procedere alla notificazione fuori del comune di sua residenza, di atti in materia civile ed extragiudiziale a mezzo il servizio postale secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e ciò anche perché si condivide in pieno la relazione ministeriale sulla estensione agli avvocati di tale fa-

coltà, esposta sul disegno di legge governativo cui si è detto prima.

La copertura della presente legge è ampiamente garantita mediante l'aumento dei diritti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni così come previsto dagli articoli 10 e 13 della presente legge che prevedono il versamento di tutti i diritti all'Erario e le norme tributarie.

Confido pertanto onorevoli colleghi che vorrete confortare con la vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo periodo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari appartengono all'ordine giudiziario ».

ART. 2.

- 1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « Tutte le disposizioni di legge previste per gli impiegati civili dello Stato sono applicate agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, in quanto non siano incompatibili con il presente ordinamento e con le disposizioni dettate nei codici di rito civile e di rito penale ».

ART. 3.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « Gli aspiranti, inoltre, debbono essere in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza ».

ART. 4.

- 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 6. 1. L'esame di concorso consta:
- a) di tre prove scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie:
 - 1) diritto processuale civile;
 - 2) diritto processuale penale;
- 3) ordinamento giudiziario ed ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori;
- b) di una prova orale sulle predette materie, nonché su nozioni relative al codice di navigazione; sull'imposta di bollo e di registro; sulla legislazione cambiaria; sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato; sulla disciplina relativa ai contratti di compravendita di autoveicoli; sul diritto tributario con riferimento alle norme relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche; di diritto amministrativo con particolare riferimento alla competenza degli organi giurisdizionali ed alle relative procedure; sul diritto del lavoro con riferimento alla procedura di controversia; su nozioni di diritto privato con particolare riferimento alle materie trattate nei titoli III e IV del libro primo, nel titolo I del libro terzo, nel capo II del titolo I e nel titolo V del libro quarto e nel libro sesto del codice civile.
- 2. Gli argomenti sia delle prove scritte che di quelle orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario ».

ART. 5.

- 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 7. 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiali giudiziari, di aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono composte da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrati di Corte di appello e da due ufficiali giudiziari con qualifica dirigenziale.
- 2. Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano conseguito l'ottava qualifica funzionale.
- 3. A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.
- 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da due ufficiali giudiziari aventi la settima qualifica funzionale ».

ART. 6.

- 1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna delle prove scritte ».

ART. 7.

1. La lettera c) del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

- n. 1229, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
- « c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica per potere esercitare utilmente la funzione in maniera continuativa ed incondizionata; ».

ART. 8.

- 1. Il primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di prova prestato in soprannumero presso le preture e gli uffici unici di tribunale, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia e non possono essere trasferiti a domanda ad altra sede se non dopo il compimento del quinto anno di effettivo servizio nella sede cui sono stati destinati ».

ART. 9.

- 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 32. 1. Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario può esservi applicato un altro ufficiale giudiziario del distretto.
- 2. Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un aiutante ufficiale giudiziario può esservi applicato un altro aiutante ufficiale giudiziario del distretto.
- 3. Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un coadiutore può esservi applicato altro coadiutore del distretto.
- 4. Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

5. In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante o al coadiutore spetta l'indennità di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169 ».

ART. 10.

1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 11.

- 1. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 49. 1. Presso ogni Corte di appello è costituita una commissione di vigilanza e di disciplina per tutto il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti composta dal presidente della Corte di appello, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario con qualifica funzionale non inferiore all'ottava o in mancanza del più anziano addetto allo stesso ufficio.
- 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale giudiziario della sede designato dal dirigente.
- 3. Presso ogni distretto di Corte di appello è istituito un ufficio amministrativo con a capo un ufficiale giudiziario direttore al fine di assicurare tutta l'organizzazione amministrativa del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto ».

ART. 12.

1. Il quinto comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica

- 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « I magistrati e l'ufficiale giudiziario dirigente investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri ».

ART. 13.

- 1. Il quarto comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 4. Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio prospettate dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio ».

ART. 14.

- 1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 106. 1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.
- 2. All'ufficiale giudiziario è attribuita la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, fatta eccezione per le unità operative complesse la cui direzione è attribuita ad ufficiali giudiziari direttori, aventi l'ottava qualifica funzionale.
- 3. La direzione degli uffici unici delle sedi di Corte d'appello e di tribunale site in capoluoghi di provincia è invece attribuita all'ufficiale giudiziario con qualifica dirigenziale.

4. L'ufficiale giudiziario provvede alla organizzazione dei vari rami di servizio; nel ricevere gli atti del proprio ministero ne controlla la regolarità formale e deve rifiutare quelli non conformi alle disposizioni dettate nei codici di rito civile e di rito penale: vigila sulla osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni; procede all'espletamento delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. alla levata dei protesti cambiari, nonché agli atti di constatazione, di interpellanza, di descrizione di brevetto, di accertamento tecnico preventivo, di autenticazione di firme e di immagini, di atti che richiedono la redazione di verbale sia se richiesti dall'autorità giudiziaria che dalle parti ».

ART. 15.

- 1. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 123. 1. I diritti che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere per il compimento di atti inerenti al loro ufficio sono i seguenti:
- a) diritto di notificazione nella misura di lire 3.000 per atto;
- b) diritto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il protesto cambiario che segue la specifica disciplina sulla legislazione cambiaria, di lire 10.000 per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire 1.000.000; di lire 20.000 per quelli relativi ad affari di valore superiore a lire 1.000.000 o di valore indeterminabile.
- 2. I diritti di notificazione, di esecuzione e protesti vengono versati all'Erario entro il ventesimo giorno successivo del mese in cui sono stati riscossi, su apposito capitolo, detratta l'aliquota del 5 per cento per la costituzione del fondo spese di ufficio.

- 3. Alle spese per le attrezzature degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti si applica la disciplina di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1973, n. 28.
- 4. L'ufficiale giudiziario dirigente entro il mese di maggio di ogni anno trasmette la richiesta per le attrezzature occorrenti al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia con il visto del capo dell'ufficio ».

ART. 16.

1. Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 17.

- 1. L'articolo 132-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 132-bis. 1. Per le richieste che pervengono a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento dell'atto e per dare alla parte interessata notizia dell'esito di essa, una indennità di carteggio, per il servizio interno espletato, di lire 3.000.
- 2. Tale indennità non è dovuta quando la richiesta provenga da una amministrazione dello Stato ».

ART. 18.

- 1. Il primo comma dell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « La richiesta di urgenza comporta il raddoppio della tariffa e l'obbligo da

parte dell'ufficiale giudiziario di espletare l'atto entro il quinto giorno dalla richiesta ».

ART. 19.

- 1. L'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 148. 1. Gli stipendi spettanti agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono erogati con le stesse modalità previste per gli impiegati civili dello Stato, attraverso apposito ruolo istituito presso le direzioni provinciali del tesoro ».

ART. 20.

1. Gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 159, 167, 169, 170, 171, 177 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 21.

- 1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 154. 1. Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sulle indennità di trasferta e di carteggio per gli atti da loro compiuti.
- 2. Le parti sono tenute a versare una tassa del 15 per cento sui diritti e sulle indennità dovute.
- 3. La tassa erariale è corrisposta a cura dell'ufficiale giudiziario mediante applicazione di marche, del valore corrispondente, sugli originali degli atti notificati od eseguiti.

- 4. I richiedenti sono tenuti altresì a corrispondere per ogni originale di atto, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, la somma fissa di lire 200; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.
- 5. Il pagamento della tassa erariale e della tassa fissa può essere effettuato anche in modo virtuale ».

ART. 22.

1. Gli articoli 155, 155-bis, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 23.

- 1. L'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 160. 1. Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonché quelle di cui agli articoli da 7 a 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di scuola media di secondo grado.
 - 2. L'esame di concorso consta:
- a) di due prove scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie:
- 1) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alle notificazioni degli atti in materia civile, nonché nozioni di ordinamento giudiziario;
- 2) nozioni di procedura penale con particolare riguardo alle notificazioni degli atti in materia penale, nonché nozioni di ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori;
- b) di una prova orale sulle predette materie, nonché su nozioni di diritto ci-

vile limitatamente alle materie trattate nei titoli III e V del libro quarto e nel titolo V del libro sesto del codice civile ».

ART. 24.

- 1. Il primo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « Gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa ».

ART. 25.

- 1. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 173. 1. I coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono, sulla base di direttive impartite dall'ufficiale giudiziario, alla materiale tenuta dei registri e bollettari, eseguendo nei medesimi registrazioni ed annotazioni.
- 2. Svolgono attività di dattilografia, di riproduzione, di digitazione, di registrazione e di memorizzazione di dati sui diversi tipi di supporti.
- 3. Disimpegnano compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, provvedendo alla specificazione dei diritti e delle indennità, dovuti per il compimento di atti, attuata sulla base di moduli, schemi predeterminati od istruzioni ricevuti dall'ufficiale giudiziario.
- 4. Collaborano allo svolgimento delle attività complementari, di supporto, agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, effettuando valutazioni semplici sul compimento dei relativi atti con conseguente rinnovazione dei documenti preparatori ovvero con segnalazione all'ufficiale giudiziario direttore dell'ufficio delle cause ostative al perfezionamento dell'atto complesso.

- 5. Svolgono ogni altra mansione di carattere esecutivo non specificatamente attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
- 6. Il servizio di assistenza alle udienze viene svolto dal commesso giudiziario ».

ART. 26.

- 1. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « ART. 175. 1. L'esame di concorso per i coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti consta:
- a) di una prova scritta di cultura generale;
- b) di una prova pratica di dattilografia e di calcolo;
- c) di una prova orale su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori, nonché su nozioni elementari in materia di notificazione, di esecuzione e di protesti cambiari e relativi termini di comparizione e di scadenza;
- d) di una prova facoltativa di informatica ».

ART. 27.

- 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il ruolo degli ufficiali giudiziari addetti all'amministrazione centrale il cui organico deve garantire il ruolo degli ufficiali giudiziari ispettori e quello dei funzionari amministrativi addetti agli uffici del Ministero di grazia e giustizia, che sono preposti alle attività ed ai servizi degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
- 2. Ai due ruoli possono accedere gli ufficiali giudiziari inquadrati alla qualifica ottava ed alla dirigenziale.

- 3. Con successivo regolamento sono stabilite le modalità relative all'accesso nei detti ruoli.
- 4. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono con uno o più ufficiali giudiziari ispettori.
- 5. Presso gli uffici di pretura possono procedervi da soli gli ufficiali giudiziari ispettori.

ART. 28.

- 1. L'organico degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti viene stabilito in 1.800 ufficiali giudiziari, 2.200 aiutanti ufficiali giudiziari e 2.800 coadiutori.
- 2. Tutte le sedi giudiziarie devono prevedere l'organico di almeno un ufficiale giudiziario direttore, di un aiutante ufficiale giudiziario e di un coadiutore.
- 3. Dalla pianta organica degli ufficiali giudiziari il ruolo centrale e quello ispettivo deve prevedere l'assorbimento di cinquanta unità, da distribuire con provvedimento della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria in sede separata.
- 4. Presso ciascuna sede di Corte di appello è previsto un congruo numero di ufficiali giudiziari ispettori da collocare fuori ruolo, alle dipendenze dirette dell'Ispettorato generale presso Il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 29.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione composta da magistrati e dirigenti degli uffici unici deve provvedere all'inquadramento del personale in servizio prevedendo: l'ottava qualifica funzionale per gli ufficiali giudiziari con almeno dieci anni di servizio e la qualifica dirigenziale per coloro che hanno conseguito almeno venti anni di servizio nella qualifica di ufficiale giudiziario, con la preposizione agli uffici unici di Corte di appello e di tribunale per coloro che

hanno già la qualifica di ufficiale giudiziario dirigente per un periodo non inferiore a cinque anni.

- 2. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono inquadrati nella stessa qualifica funzionale e nelle classi di stipendio secondo l'anzianità conseguita.
- 3. I coadiutori sono inquadrati nella quinta qualifica funzionale e nelle classi di stipendio secondo l'anzianità conseguita, tenendo conto del criterio previsto per il riconoscimento delle anzianità pregresse e per il periodo trascorso nella qualifica di amanuense.

ART. 30.

- 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, può eseguire, fuori del comune di sua residenza, la notificazione di atti in materia civile e extragiudiziale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- 2. L'avvocato o il procuratore, che compila la relazione prevista dall'articolo 3 della legge suddetta, è considerato a tutti gli effetti di legge pubblico ufficiale.

ART. 31.

- 1. L'avvocato o il procuratore legale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente, deve munirsi di un registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Presidente del consiglio dell'Ordine cui il professionista è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato.
- 2. Ogni notificazione eseguita a mezzo del servizio postale a norma dell'articolo 30, deve essere annotata giornalmente sul registro cronologico.

ART. 32.

1. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni contenute nella presente legge, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste dall'articolo 10, conseguenti al ritocco delle voci di tariffa, e dall'articolo 13 per tassa erariale e tassa fissa.

ART. 33.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.